DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1967

relativa alle modalità di utilizzazione del certificato DD 4 per taluni scambi di prodotti agricoli

(67/642/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Vista la decisione del 17 luglio 1962 [1] che istituisce metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari, istituiti nel quadro della politica agricola comune,

Considerando che, per evitare, nei limiti del possibile, le pratiche fraudolenti in materia di circolazione delle merci, occorre rafforzare la cooperazione amministrativa, istituita con decisione del 17 luglio 1962, quando le merci che devono circolare con il beneficio del regime comunitario sono spedite verso lo Stato membro d'importazione attraverso un paese non membro o per via marittima,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti circolanti all'interno della Comunità scortati da certificati di circolazione delle merci, modello DD 4, istituito dalla Commissione con decisione del 17 luglio 1962.

Articolo 2

I certificati di circolazione del modello DD 4, riguardanti le merci trasportate verso lo Stato membro d'importazione con mezzo diverso da quello aereo e in modo che una parte del percorso si effettua fuori del territorio della Comunità, devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni seguenti.

Il certificato di circolazione deve essere presentato in tre esemplari all'ufficio doganale di esportazione. L'originale ed una copia del certificato saranno rilasciati all'esportatore, mentre la terza copia dovrà rimanere presso l'ufficio doganale di esportazione.

Nello Stato membro d'importazione l'originale del certificato di circolazione e la copia rilasciati all'esportatore devono essere presentati alle autorità doganali secondo le modalità previste dalle norme vigenti in tale Stato membro. Le predette autorità trasmettono la copia del certificato all'ufficio doganale di esportazione per il controllo previsto dalla decisione sopraindicata.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè la presente decisione venga applicata alle merci esportate posteriormente al 1° novembre 1967.

Articolo 4

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

[1] GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.